

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Provinciale Genio Civile Salerno– **Decreto dirigenziale n. 9 del 18 gennaio 2010 – Comune di Eboli - Concessione di un'area demaniale con antistante specchio d'acqua per complessivi mq. 18.900, posta in destra idraulica del fiume Sele ed individuato in catasto al fg. 63, particella n. 50 e n. 51(parte), per uso ormeggio barche. Ditta: Cooperativa Sociale Galileo - Prat. 2262 BD**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

che con istanza acquisita agli atti di questo Settore in data 14.08.2007, prot. n. 714574, il sig. Conte Angelo, in qualità di presidente e legale rappresentante della Cooperativa Sociale Galileo, chiese la concessione di un'area demaniale con antistante specchio d'acqua per complessivi mq. 18.900, posta in destra idraulica del fiume Sele, immediatamente a monte del ponte della strada Provinciale n. 175, in agro del comune di Eboli, ed individuata in catasto al fg. 63, particella n. 50 e n. 51(parte). L'uso dell'area e dello specchio d'acqua prevede l'attracco di piccole imbarcazioni da diporto di lunghezza non superiore ai 4,50 m.;

che con nota del 25.11.2009, n.1023282 questo Settore, nell'esprimere il proprio parere favorevole con condizioni, ha comunicato gli importi del canone, relativo all'anno 2009, e del deposito cauzionale da corrispondere all'Ente regionale;

che con istanza del 01.12.2009, acquisita agli atti di questo Settore in data 07.12.2009, prot. n. 1060873, il sig. Conte Angelo ha chiesto che il pagamento del canone relativo al predio demaniale in argomento iniziasse dall'anno 2010, in virtù della non ancora avvenuta utilizzazione di detto bene;

con nota n. 1120485 del 29.12.2009 questo Settore ha comunicato di poter aderire alla richiesta avanzata nonché gli importi del nuovo canone, riferito all'anno 2010, e del deposito cauzionale;

che è stato definito il valore dell'area in regime di libero mercato, relativamente a proprietà di terzi limitrofe a quella demaniale chiesta, dal quale è scaturito un canone che, per l'anno 2010, è pari ad € 3.794,17, comprensivo dell'imposta regionale del 10% dovuta ai sensi della L. n. 281/1970 e degli artt. 7, 8 e 9 della L.R. n. 1/1972;

CONSIDERATO

Che dalla verifica della documentazione contabile, agli atti di questo Settore, si è rilevato che oggi la ditta richiedente ha versato complessivamente l'importo di € 10.692,67, comprensivo del canone e del deposito cauzionale. Tutti i versamenti sono stati effettuati sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria - Napoli;

Che la ditta richiedente ha presentato autocertificazione, con riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;

Che l'utilizzazione dell'area demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;

- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. del 12.10.2000, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 15.03.1997, nonché dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;
- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000 con la quale il Genio Civile di Salerno veniva delegato per l'emissione dei Decreti di Concessione in materia di opere idrauliche;
- la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- la Delibera di G. R. n. 261 del 23/02/2009;
- la Legge Regionale n. 2 del 19/01/2009;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo AMATO e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

di rilasciare alla ditta "Cooperativa Sociale Galileo" con sede in Bellizzi (SA) alla via Della Repubblica n. 8, P.I. 00858560659, C.F. 95003180650, presidente e legale rappresentante sig. Conte Angelo nato a Pontecagano-Faiano (SA) il 04.10.1939, C.F. CNT NGL 39R04 G834L, l'area demaniale con antistante specchio d'acqua per complessivi mq. 18.900, posta in destra idraulica del fiume Sele, individuata in catasto al foglio 63, particelle n. 50 e n. 51(parte).

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 – il cespite demaniale in argomento, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, è dato in concessione nello stato in cui si trova, per uso ormeggio barche.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione;

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2010 e scadenza il 31.12.2015. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno 1 (uno) anno prima della scadenza;

Art.3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che, per l'anno 2010, è fissato in € 3.449,25 (+ 10% Imposta Regionale - Codice Tariffa 1517), già versato dalla ditta. Il deposito cauzionale corrisposto di € 6.898,50 (cauzione pari a due annualità - Codice Tariffa 1519) è infruttifero e sarà restituito, a richiesta della stessa, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - per gli anni successivi, il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno – sul C/C n° 21965181, codice tariffa 1518, intestato a Regione Campania Servizio Teso-

reria Napoli - rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area e dello specchio d'acqua. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso delle aree, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904 che si intendono qui integralmente trascritti e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sul terreno e sullo specchio d'acqua concessi qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, le superfici del terreno e dello specchio d'acqua venissero aumentate di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alle superfici stesse, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione dello stesso;

Art.14 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione delle aree concesse all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il tutto nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretenderne la demolizione;

Art.16 - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare alle aree;

Art.17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sulle aree concesse, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sullo stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21 - il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento

All'A.G.C. LL.PP. - OO.PP.

Al B.U.R.C. per la pubblicazione

Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza

Alla ditta: Cooperativa Sociale Galileo

Al Corpo Forestale dello Stato di Campagna

Al comune di Eboli

ing. Vincenzo Di Muoio